

All'udienza del **30/06/2020** avanti il Giudice del Lavoro dr. Mauro Mollo, compaiono per parte ricorrente il segretario Carbone con l'avv. Preve e per parte convenuta l'avv. dello Stato Parri con la dott.ssa Alessia Aguglia, delegata dal direttore d'Andria.

Le parti depositano un verbale sottoscritto da parte ricorrente e dal direttore del Provveditorato e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, indicando concordemente in € 1.000 il concorso spese da attribuire a parte ricorrente.

Il giudice,

premessso

- che parte ricorrente proponeva ricorso denunciando l'attività antisindacale;

considerato

- che le parti hanno raggiunto un accordo per disciplinare le future modalità di inserimento di unità di personale nei Nuclei Traduzione e Piantonamento;
- che, pertanto, sopravvenendo *“una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire”* deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
- che le parti hanno concordato in punto spese;

P. Q. M.

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Visto l'art. 28 legge 300/1970;

- dichiara cessata la materia del contendere del presente giudizio;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1000, comprensivi di accessori.

Il Giudice
dott. Mauro Mollo

Il Giudice
dott. Mauro Mollo

